

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(31 gennaio 2003)

Per quanto riguarda il riferimento dell'onorevole parlamentare all'asserita deliberata distruzione delle tane di criceto, la Commissione considera tale pratica in linea di principio contraria alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva habitat»). Questa direttiva vieta la perturbazione deliberata di queste specie ed il deterioramento o la distruzione di siti di riproduzione o aree di riposo.

La questione della protezione del criceto nei Paesi Bassi è oggetto di una procedura di infrazione in corso. Nell'ambito di questa procedura, i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione il piano di protezione del criceto per il periodo 2000-2004. Tale piano comprende un rilevamento annuale della popolazione dei criceti, misure d'informazione e comunicazione, l'acquisto di terreni agricoli nelle più importanti aree dove si trovano i criceti, nonché accordi di gestione che promuovano metodi di coltura favorevoli al criceto.

L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva habitat prevede la sorveglianza delle catture o uccisioni accidentali di animali e la necessità di adottare misure per assicurare che non vi sia un impatto negativo significativo sulle specie in questione. L'articolo 16, paragrafo 1, prevede alcune deroghe dall'obbligo di stabilire un regime di rigorosa tutela per specie come il criceto, come stabilito nell'articolo 12. In tale contesto, la Commissione ritiene ammissibile adottare le necessarie misure compensative nel caso in cui un habitat sia distrutto o se la sua qualità si sia deteriorata, a condizione che non esista un'altra alternativa valida e che ciò rientri negli interessi elencati all'articolo 16, paragrafo 1 (ad esempio, proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali).

Per determinare le possibili azioni future, la Commissione sta esaminando le informazioni fornite dai Paesi Bassi in risposta alla lettera complementare di messa in mora nella quale essa ha concluso, fra l'altro, che i Paesi Bassi non hanno applicato adeguatamente le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat».

(2004/C 11 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3869/02
di Sérgio Marques (PPE-DE) alla Commissione**

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Territorio dell'Arcipelago di Madera

Dalla lettura del quotidiano portoghese «Diário de Notícias» del 18 dicembre 2002, il sottoscritto ha appreso che le carte geografiche dell'Unione europea, redatte sotto la responsabilità del servizio cartografico della Commissione europea, mostrano le Isole Selvagens, in realtà appartenenti alla Regione autonoma di Madera (Portogallo), come facenti parte del territorio spagnolo delle Isole Canarie. Secondo il suddetto articolo, tale situazione — quantomeno insolita — risulta dal sito ufficiale dell'Unione europea (http://www.europa.eu.int/abc/maps/regions/spain/canarias_en.htm), come peraltro si è avuta occasione di constatare consultando il medesimo.

Sempre secondo la medesima fonte, questo non sembra essere il primo errore di siffatta natura commesso nell'elaborazione delle carte ufficiali dell'Unione europea per quanto riguarda la delimitazione della frontiera tra il Portogallo e la Spagna.

Si chiede pertanto alla Commissione di fornire le seguenti informazioni:

1. qual è la ragione della presenza di un errore tanto grossolano nelle carte ufficiali dell'Unione europea, e su chi ricade la responsabilità dello stesso? Quando sarà corretto detto errore?
2. Può essa confermare che il responsabile dei servizi cartografici presso i quali presumibilmente sono state elaborate le suddette carte è di nazionalità spagnola?
3. Quali misure intende adottare la Commissione per evitare il ripetersi in futuro di errori di questo genere?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione*(12 febbraio 2003)*

La carta geografica cui fa riferimento l'onorevole parlamentare poteva effettivamente dare adito ad un'erronea interpretazione riguardo alla delimitazione della frontiera tra la Spagna ed il Portogallo. Non appena è venuta a conoscenza di siffatto errore tecnico, la Commissione ha provveduto a correggerlo. La nuova carta precisa chiaramente l'appartenenza delle Isole Selvagens al Portogallo.

(2004/C 11 E/066)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3872/02
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione***(10 gennaio 2003)*

Oggetto: Difesa dell'occupazione e dell'inserimento sociale

L'amministrazione portoghese della multinazionale danese ECCO (calzaturifici), che possiede un'unità di produzione a São João de Ver, nel comune di Santa Maria da Feira, in Portogallo, la quale attualmente occupa circa mille lavoratori, mediante una circolare interna ha comunicato che intende chiudere un reparto, il che significa che i circa 180 lavoratori interessati sono minacciati di licenziamento.

Si osservi che tale situazione fa seguito ad altre ristrutturazioni già effettuate, le quali hanno provocato il licenziamento di circa 300 lavoratori e lavoratrici.

Si chiede pertanto alla Commissione di fornire le seguenti informazioni:

1. il gruppo ECCO ha ricevuto aiuti comunitari in Portogallo o in un altro Stato membro dell'Unione europea per insediarsi, ampliare la produzione, realizzare attività di formazione professionale ecc.?
2. Si hanno notizie di altre ristrutturazioni accompagnate da licenziamenti presso le imprese del gruppo in altri Stati membri dell'Unione europea?
3. Di quali dati si dispone in merito all'evoluzione economica e finanziaria del gruppo ECCO? Quali azioni saranno intraprese per evitare l'aggravarsi della disoccupazione in Portogallo, tenendo presente la strategia europea per l'occupazione e le esigenze di inserimento sociale?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(20 febbraio 2003)*

In applicazione del principio di sussidiarietà, secondo il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾ per il periodo 2000-2006, la responsabilità per l'attuazione e il controllo degli interventi dei Fondi strutturali compete agli Stati membri.

Quindi la decisione di approvare i progetti presentati dalle imprese private allo scopo di ottenere un finanziamento comunitario è di competenza dello Stato membro, tramite i poteri conferiti alle autorità di gestione dei vari programmi operativi.

La Commissione è stata tuttavia informata dall'Istituto de Gestão do Fundo Social Europeu (Istituto di gestione del Fondo sociale europeo – IGFSE), che la ditta ECCO'LET (Portogallo) – Fábrica de Sapatos, Lda. ha beneficiato dei seguenti incentivi per la formazione del suo personale:

(In euro)

Programma	Numero del progetto	Dati approvati	Aiuto totale approvato	Pagamenti già effettuati
PEDIP II ⁽¹⁾	43.0621	26.05.1996	102 244	102 243
PEDIP II	43.11222	31.12.1999	70 446	43 273
POE ⁽²⁾	00.9979	04.10.2002	168 744	0

⁽¹⁾ Programa específico para o Desenvolvimento Industrial Português (Programma specifico per lo sviluppo industriale portoghese).

⁽²⁾ Programa Operacional Económico (Programma operativo economico).